

**ACCORDO 1M COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI POLAVENO (BS)
ED IL COMUNE DI VILLA CARCINA (BS)
PER L' UTILIZZO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DEL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Premesso che:

• la Legge n.65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale" affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni in epigrafe e comunicazione alla Prefettura di Brescia, il servizio di polizia locale di Polaveno (Brescia) ha la possibilità di essere rinforzato da operatori di Polizia Locale dipendenti dal Comune di Villa Carcina, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali; • la Legge Regionale n.6 del 01.04.2015 recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" all'art. 9 comma 1 prevede che "Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali";

tutto ciò premesso, tra il Sindaco del Comune di Polaveno, Boniotti dott.ssa Valentina, ed il Sindaco del Comune di Villa Carcina Cadei Moris in esecuzione alla deliberazione di giunta comunale del 9 gennaio 2020, n. 1;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Polaveno ed il Comune di Villa Carcina, interessati al presente accordo, si impegnano – compatibilmente con le esigenze di servizio, al di fuori dell'orario ordinario, salvo circostanze particolari da valutare nel caso concreto, ed in modo tale da non influire sul rendimento in servizio nell'ente di appartenenza – a comandare temporaneamente il proprio personale di Polizia presso il Comune richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza. La collaborazione tra enti è prevista in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di servizi per manifestazioni sportive, culturali e religiose, fiere, sagre, mercati, sostituzione di personale, tutela del patrimonio pubblico e privato, della sicurezza urbana, polizia giudiziaria e sicurezza stradale.

ART.2 – DURATA DELL'ACCORDO E PRESUPPOSTI

Il servizio di cui all'art. 1 sarà prestato nel corso dell'anno 2020, per soddisfare esigenze di natura temporanea o straordinaria, nei casi di carenza di organico ed in caso di particolari necessità competenti per istituto.

ART.3 – PRESUPPOSTI

Le missioni esterne, al di fuori dal normale orario di servizio, saranno autorizzate, previa richiesta anche telefonica, dal Comandante o dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune dove l'Agente richiesto presta servizio. Le missioni esterne all'interno dell'orario di lavoro saranno da eseguirsi con il principio della reciprocità e saranno oggetto di pianificazione tra Comandanti o Responsabili del Servizio di Polizia Locale.

ART.4 – DOTAZIONE ED UTILIZZO DI MEZZI E STRUMENTAZIONI

Il personale di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, espleta i servizi nel territorio degli Enti di cui al presente accordo, con la divisa ed i suoi accessori, oltre all'arma in dotazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti Comunali propri dell'Ente richiedente. Il personale di Polizia Locale, in servizio presso il Comune richiedente, potrà utilizzare i veicoli di servizio ovvero gli strumenti tecnologici e non in dotazione al Comune richiedente.

ART.5 – RESPONSABILITA' ED ONERI

Il personale autorizzato presterà servizio secondo le direttive dell'Autorità di Polizia Locale del Comune richiedente. Alla stessa Autorità risponderà degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Il personale suddetto manterrà la dipendenza dall'Ente di appartenenza per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Le spese derivanti dai servizi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, effettuati dal personale di polizia, sono a carico dell'amministrazione richiedente il servizio. Il pagamento dell'importo da corrispondere, preventivamente concordato in Euro 32,00 orari lordi onnicomprensivi, verrà effettuato previo apposito atto di liquidazione da parte del Responsabile di Servizio del Comune ove viene effettuata la prestazione a favore del Comune datore di lavoro dell'Agente, al fine di provvedere alla relativa erogazione all'interno della busta paga.

Letto, confermato e sottoscritto.

Polaveno, 10 gennaio 2020

IL SINDACO DI POLAVENO

BONIOTTI dott. Valentina



IL SINDACO DI VILLA CARCINA

CADEI dott. Moris